

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

MEDIANTE INCENERIMENTO

ANNI 2020-2021

TRA

- Il Comune di Cinisello Balsamo (in seguito denominato "Comune") C.F. 01971350150, rappresentato in questo atto da...
- Nord Milano Ambiente S.p.A. (in seguito denominata "NMA"), C.F. 03145720961 rappresentato in questo atto dall'amministratore unico, Dott. Sandro Sisler
- CORE – Consorzio Recupero Energetici – S.p.A. (in seguito denominato "CORE") C.F. 85004470150 rappresentato in questo atto dall'Amministratore Unico Marco Luigi Cipriano.

Premesso

- che i comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cormano, Pioltello e Segrate hanno costituito CORE – Consorzio Recupero Energetici – S.p.A.
- che il Comune di Cinisello Balsamo ha successivamente acquistato partecipazione in CORE;
- che CORE- Consorzio Recupero Energetici – S.p.A. è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale all'esercizio del forno di incenerimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ubicato in Via Manin 181 nel Comune di Sesto San Giovanni (Decreto n° 14008 del 29/12/2016 – REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile).

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Il Comune affida a CORE che accetta il servizio di smaltimento mediante incenerimento dei rifiuti solidi urbani raccolti sul territorio dello stesso Comune da parte del gestore del relativo servizio.

Art. 2) I rifiuti oggetto del servizio dovranno essere esclusivamente rifiuti solidi urbani, così come definiti dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 conferiti al normale servizio di raccolta, con espressa esclusione di quelli provenienti dallo spazzamento delle strade, dei rifiuti urbani pericolosi (RUP), dei rifiuti ingombranti e degli speciali.

I rifiuti oggetto del servizio dovranno essere conferiti a cura e spese di Nord Milano Ambiente S.p.A. all'impianto di termodistribuzione di Via Manin 181- Sesto San Giovanni esclusivamente nei tempi e nei modi stabiliti da CORE e nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato A (modalità del conferimento dei rifiuti).

Art. 3) L'accettazione dei rifiuti di cui sarà subordinata alla verifica della loro effettiva provenienza dal territorio del Comune e alla conformità con le tipologie di rifiuto urbano ammesse (pronto forno: allo stato sfuso, insaccato ma non imballato); all'uopo dovrà essere prodotta idonea dichiarazione da parte di NMA relativamente all'individuazione della tipologia dei rifiuti conferiti.

Art. 4) CORE si riserva in diritto d'analizzare a propria cura e spese, a campione od in maniera sistematica, i rifiuti conferiti. Le ditte conferitrici hanno l'obbligo di prestare ogni necessaria collaborazione per l'effettuazione dei controlli.

Qualora fossero conferiti rifiuti diversi da quelli oggetto del servizio, CORE si riserva il diritto di respingere l'intero carico conferito; di ciò è data comunicazione a NMA. CORE provvederà altresì a notificare agli enti preposti al controllo le eventuali infrazioni alle normative in vigore.

Se il carico venisse accettato previa rimozione dei rifiuti non destinabili ad incenerimento si applicheranno le seguenti penali (oltre eventuale maggior danno) a carico di NMA:

- € 250,00 per ogni rifiuto ingombrante;
- € 500,00 per ogni blocco di calcestruzzo o similare;
- € 1.000,00 per ogni ammasso indistinto di rifiuti ingombranti e/o speciali non combustibili;
- € 1.500,00 per ogni materiale metallico di particolari dimensioni;
- € 10.000,00 per ogni materiale potenzialmente esplosivo (quali bombole di gas o similari);

Nel caso di conferimento di rifiuti radioattivi verranno addebitati i costi di € 1.000,00 connessi all'intervento mirato alla separazione ed al recupero della sorgente radioattiva ed alla messa in sicurezza della stessa secondo il piano di lavoro appositamente predisposto dall'esperto qualificato incaricato, oltre eventuali costi per smaltimenti esterni all'impianto del materiale individuato.

Art. 5) NMA avrà l'obbligo di osservare e di far osservare le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potranno essere emanate durante il corso della convenzione, comprese le disposizioni dettate da CORE in applicazione di atti/delibere delle autorità di controllo competenti, specialmente quelle riguardanti l'igiene, la salute e la sicurezza e comunque aventi rapporto con i servizi del presente contratto.

In particolare dovrà essere rispettata l'apposita procedura operativa nel caso l'individuazione di rifiuti radioattivi nell'automezzo conferitore, senza che ciò possa portare a richieste l'indennizzo o risarcimento di sorta a carico di CORE.

Art. 6) Il presente contratto ha valore per gli anni 2020-2021. Rimane in facoltà delle parti comunicare la disdetta con lettera raccomandata con preavviso di 60 giorni.

Art. 7) Per l'esecuzione del servizio il Comune riconosce a CORE il prezzo di Euro 95,00 oltre IVA per ogni tonnellata di rifiuti conferiti.

Art. 8) Il corrispettivo complessivo verrà addebitato a NMA mediante presentazione di fatture mensili emesse da CORE, sulla base del corrispettivo unitario sopraindicato ed in relazione agli effettivi quantitativi di RSU conferiti, documentati sulla base dei tabulati riepilogativi forniti mensilmente a NMA da parte di CORE.

In ogni caso faranno fede i quantitativi registrati in ingresso all'impianto, tranne che per lo smaltimento disposto da CORE presso altri impianti convenzionati nelle circostanze previste nel successivo art. 9, nel caso varranno le pesate dell'impianto finale.

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro 60 giorni fine mese data fattura.

Le fatture verranno emesse nell'ultima data utile del mese di riferimento.

Eventuali contestazioni dovranno essere rilevate entro 15 giorni dall'emissione della fattura relativa, mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione specifica della inesattezza riscontrata.

Nel caso non venisse raggiunto l'accordo sulle contestazioni si procederà secondo le modalità previste dal successivo articolo 12.

Su tutte le somme a debito a decorrere dai tempi previsti per l'effettuazione dei pagamenti verranno applicati gli interessi di mora determinati ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n° 192.

Vengono assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il mancato rispetto di tale legge comporta la risoluzione espressa del contratto per grave inadempimento contrattuale e la contestuale informazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ai sensi dell'art.3 Legge n. 136/2010.

Art- 9) CORE potrà, in qualsiasi momento, sospendere o cessare il servizio di smaltimento, senza che ad esso si possano addebitare indennizzi o risarcimenti di sorta, qualora si verificasse una delle seguenti condizioni:

- interventi di manutenzione straordinaria resisi indispensabili per il regolare funzionamento dell'impianto;
- guasto tecnico e/o accidentale;
- cause di forza maggiore o fatti non imputabili al Consorzio.

In tali circostanze, CORE avrà altresì la facoltà di disporre lo smaltimento presso altri impianti con esso convenzionati, senza che ciò possa comportare oneri a suo carico, tranne quello del maggior costo di smaltimento.

Quest'ultima soluzione viene meno nel caso non fossero reperibili impianti disponibili a convenzionarsi con CORE.

Per ogni situazione di "fermo impianto", che comporti la sospensione del conferimento o l'allontanamento dei rifiuti ad altro impianto, CORE è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune e alla impresa che effettua il servizio di raccolta RSU.

Art. 10) Il corrispettivo stabilito all'art. 7 non comprende quanto dovuto al Comune di Sesto San Giovanni a titolo di Indennizzo Ambientale. L'importo è stabilito dal Comune di Sesto San Giovanni in €/t 7,747 e da questi richiesto direttamente ai singoli conferitori in relazione alla quantità dei rifiuti conferiti.

Art. 11) Le vertenze che avessero a sorgere tra Core, Comune di Cinisello Balsamo e NMA quale che sia la loro natura tecnica amministrativa e giudiziaria, nessuna esclusa, saranno demandate al Tribunale di Monza (Foro competente) con esclusione dell'arbitrato.

Art. 12) Il presente contratto verrà sottoscritto nella forma di scrittura privata non autenticata, da registrare in caso d'uso, fermo restando che le prestazioni di cui al presente contratto rientrano nel campo di applicazione IVA e quindi in caso di registrazione essa dovrà essere effettuata a tassa fissa.

Art. 13) Si dà atto che in data 16 luglio 2014, l'Assemblea degli azionisti di CORE ha adottato il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Codice Etico), pubblicato sul sito web di CORE

Nord Milano Ambiente l'Amministratore Unico

ALLEGATO A) – MODALITA' DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

- Nord Milano Ambiente S.p.A. dovrà conferire i rifiuti all'impianto dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 18,00 e nel rispetto della programmazione dei conferimenti concordata con responsabile dell'impianto.
- Il conferimento dovrà avvenire mediante l'impiego di automezzi addetti alla raccolta di idonea capacità, compatibili con le modalità gestionali dell'impianto ed in particolare per lo sversamento dei rifiuti nelle fosse dell'impianto di termodistribuzione e tali da ridurre l'impatto viabilistico sul territorio sestese e secondo i percorsi stradali concordati con l'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni.
- Nord Milano Ambiente S.p.A. ha l'onere di comunicare tempestivamente a CORE i dati identificativi dell'impresa conferitrice con gli estremi d'iscrizione all'albo nazionale delle aziende che svolgono attività di smaltimento rifiuti, l'elenco dei mezzi e relative targhe, l'elenco nominativo del personale incaricato dei conferimenti, nonché le eventuali variazioni.
- Il conferitore nell'accedere all'inceneritore dovrà utilizzare gli appositi percorsi e le indicazioni e le indicazioni stabilite da CORE (anche in materia di sicurezza), senza aggirarsi sugli impianti in esercizio, e rispettare le disposizioni impartite dai responsabili dell'impianto con particolare riferimento a quelle relative alla eventuale presenza di rifiuti radioattivi nell'automezzo conferitore.
- CORE non potrà essere ritenuto responsabile per quanto avviene all'interno dell'impianto per l'accesso in zona non autorizzata e per comportamenti difformi alle disposizioni di sicurezza impartite.
- In caso di fermo impianto, CORE sospenderà l'accettazione dei rifiuti al fine di evitarne lo stoccaggio prolungato o potrà disporre – previa pesata di controllo – lo smaltimento presso altri impianti con i quali ha stipulato accordi di mutuo soccorso o comunque di smaltimento, senza che ciò possa comportare oneri a suo carico, tranne quello del maggiore costo di smaltimento.
- I mezzi conferenti i rifiuti dovranno essere pesati al momento della loro accettazione e all'uscita e recare scritte/ diciture che li rendano chiaramente e facilmente identificabili.

CORE – Consorzio Recupero energetici – S.p.A.
L'Amministratore Unico

Marco Cipriano

IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Dirigente

Nord Milano Ambiente l'Amministratore Unico

Dott. Sandro Sisler